

**REGOLAMENTO (CE) N. 1756/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 5 settembre 2001**

**che deroga, per quanto concerne l'utilizzazione dei terreni messi a riposo in Austria, al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/2001 <sup>(4)</sup>, fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 relativamente alle condizioni di concessione dei pagamenti per superficie per taluni seminativi. L'articolo 19, paragrafi 2 e 3, prevede che le superfici ritirate debbano rimanere a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto e che non possano essere utilizzate, salvo disposizioni contrarie, per produzioni agricole né essere destinate ad un uso lucrativo.
- (2) Negli ultimi mesi la situazione climatica in alcune regioni dell'Austria è stata caratterizzata da un'estrema siccità che ha inciso fortemente sull'approvvigionamento di foraggio ed ha esposto i produttori a grosse perdite di reddito, nella prospettiva di dover vendere il bestiame qualora risulti impossibile alimentarlo nei modi abituali.
- (3) Per il mese di agosto occorre pertanto trovare a livello locale ulteriori riserve di foraggi da utilizzare come mangimi in attesa dell'autunno.
- (4) La situazione sopra descritta giustifica una deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999, onde consentire nelle regioni di cui trattasi l'utilizzazione dei terreni, messi a

riposo nel quadro dei regimi per i seminativi, per alimentare il bestiame prima della scadenza del periodo di ritiro dei terreni, stabilita al più presto al 31 agosto. Occorre tuttavia prevedere delle misure che assicurino il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzo di tali terreni.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna 2001/02 e in deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici dichiarate a riposo nelle regioni dell'Austria di cui all'allegato del presente regolamento possono essere utilizzate per l'alimentazione del bestiame.

2. L'Austria adotta tutte le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzo delle superfici ritirate e, in particolare, l'esclusione dei prodotti raccolti sui terreni in questione dal regime di aiuto ai foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio <sup>(5)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 23 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 157 del 14.6.2001, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.